



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Centrale Manutenzione, Contratti e Beni Confiscati

FAQ

D.1 Rif. Paragrafo V del Disciplinare di gara. L'importo relativo ai servizi analoghi, che il committente potrebbe far svolgere, è da includere nel calcolo della cauzione o bisogna considerare solo l'importo di euro 885.911,70?

R.1 L'importo della cauzione provvisoria va calcolato sugli importi a base di gara riportati nella tabella al punto V del disciplinare di gara che non comprendono l'ammontare relativo all'eventuale ripetizione di servizi analoghi.

D.2 Rif. Paragrafo A.4, lett. c), del Disciplinare di gara. In riferimento alla procedura in oggetto si chiede se è motivo di esclusione il mancato possesso della certificazione di sistema di qualità "SA8000".

R.2 Si conferma che il possesso della certificazione SA8000 è un requisito di partecipazione alla gara, ferma restando la possibilità per il concorrente di fornire prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 163/2006.

D.3 Rif. Paragrafo A.4, lett. c), del Disciplinare di gara. In mancanza della certificazione SA8000, quale altro documento è possibile produrre? Cosa si intende per *“Le stazioni appaltanti ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici”*? E' ammesso l'avvalimento per tale requisito tecnico organizzativo?

R.3 Secondo l'interpretazione dell'AVCP, per *“altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità”* non può intendersi una mera dichiarazione resa in tal senso dallo stesso operatore economico ma potrebbe, a titolo esemplificativo, essere considerata sufficiente la dimostrazione del possesso di certificati di sistemi di gestione per la qualità sostanzialmente equivalenti o superiori, nei contenuti di garanzia, alla certificazione richiesta, oppure dichiarazioni provenienti da soggetti terzi, di riconosciuta indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore. A tal riguardo, con riferimento alla certificazione SA8000, il C.d.S. (nella sentenza n. 5375 del 12 novembre 2013) ha affermato che potrebbero essere ritenute equivalenti le certificazioni OHSAS 18000 ed ISO 14000, *“in quanto le stesse attengono a profili particolarmente importanti di etica e responsabilità aziendale, concernenti la sicurezza e la salute dei lavoratori e la qualità ambientale”*). Tuttavia, si reputa opportuno precisare che trattasi di mere esemplificazioni essendo rimesso al concorrente l'onere di fornire, e alla SA di valutare, le prove di equivalenza.

Resta inteso che in sede di presentazione della documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura *de quo*, sarà sufficiente che il concorrente allegghi una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il Legale rappresentante, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci, attesti di impiegare, nell'ambito della propria organizzazione aziendale, misure di garanzia della qualità (da indicare specificatamente) equivalenti a quelle ex se risultanti dalla certificazione SA8000 richiesta nei documenti di gara.

Infine, considerata la natura soggettiva della Certificazione Etica, non appare possibile ammettere l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, la cui applicabilità è circoscritta dal Codice Appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), come anche dalla normativa comunitaria, ai soli requisiti oggettivi, quali quelli di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo (artt. 41 e 42 del Codice Appalti) e non anche ai requisiti di ordine generale riferibili in via esclusiva al soggetto che li detiene.

D.4 Rif. Paragrafo X del Disciplinare di gara. E' possibile avvalersi per il requisito riguardante l'iscrizione alle fasce di classificazione (e - b)? In caso di RTI, il requisito riguardante l'iscrizione alle fasce di classificazione (e - b), deve possederlo solo la mandataria o tutti i componenti della RTI?

R.4 Si conferma che è possibile far ricorso all'istituto dell'avvalimento per il raggiungimento della fascia di classificazione richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura (cfr. punto A.2 lett. o) del disciplinare di gara. In proposito l'AVCP con Deliberazione n. 28 del 19 giugno 2013, richiamando una precedente Deliberazione della medesima Autorità (AVCP, Deliberazione n. 64/2009), ha ritenuto che fosse possibile per un'impresa utilizzare l'istituto dell'avvalimento per "acquisire" ai fini della procedura la fascia di classificazione richiesta dal bando, ferma restando la necessità della sussistenza in capo al concorrente del requisito di idoneità professionale costituito dall'iscrizione al registro delle imprese per il servizio di pulizia o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della l. 82 del 25 gennaio 1994 e del D.M. 274 del 7 luglio 1997.

Ogni impresa facente parte del RTI deve essere in possesso di una fascia di classificazione anche inferiore a quella richiesta ovvero, se carente, fare ricorso all'istituto dell'avvalimento. In ogni caso il RTI nel complesso (ossia sommando i singoli importi di classificazione di ciascun operatore raggruppando) deve risultare qualificato nella fascia di classificazione richiesta. Inoltre, l'impresa capogruppo/mandataria deve essere in possesso di una fascia di classificazione adeguata rispetto alla quota di servizio che andrà a svolgere (in misura maggioritaria rispetto alle altre componenti) in caso di aggiudicazione dell'appalto.

D.5 Rif. Paragrafo B.2 del Disciplinare di gara. Cosa si intende per "Progetto di base per servizi analoghi"? Tale documento deve essere prodotto per entrambi i lotti? E' possibile produrre un'unica busta A per la documentazione amministrativa e n. 2 buste B per le offerte economiche?

R.5 Si precisa che per "progetto base" si intende una dichiarazione con la quale il concorrente si impegna ad eseguire eventuali servizi analoghi e contestualmente ne descrive le modalità di realizzazione mediante una succinta relazione in un massimo di 5 pagine (Cfr. pag. 14 del disciplinare di gara).

Si conferma che è necessario predisporre il progetto base per entrambi i lotti.

Nel caso il medesimo concorrente intenda partecipare sia per il lotto 1 che il lotto 2 dovrà inserire in un plico una sola busta A, contenente la documentazione amministrativa e la Busta B "Offerta Economica" che dovrà contenere una busta contenente l'offerta economica e il progetto base per il lotto 1 (con la relativa indicazione del mittente e del lotto sul frontespizio) e una busta contenente l'offerta economica e il progetto base per il lotto 2 (con la relativa indicazione del mittente e del lotto sul frontespizio), ovvero come nella semplificata modalità prevista nei modelli predisposti dalla stazione appaltante, una sola dichiarazione che riporti in maniera distinta le offerte afferenti ciascun lotto allegando il progetto base per il lotto 1 e 2.

D.6 Rif. Paragrafo A4 lett. d) del Disciplinare di gara. cosa si intende per servizio analogo? Tale requisito può ritenersi soddisfatto da un contratto, svolto nel 2013 e di importo superiore ai 400.000 euro,avente come oggetto un servizio di pulizia e sanificazione svolto presso più Istituti Scolastici?

R.6 Si conferma che per servizio analogo è da intendersi l'esecuzione di un servizio di pulizia ed igiene ambientale in un edificio comparabile dal punto di vista delle dimensioni, delle caratteristiche e della tipologia di locali a quello oggetto della presente gara (cfr. Disciplinare punto A4 lett. d).

In particolare, si ritiene che il requisito richiesto sia soddisfatto da un servizio analogo affidato con un medesimo contratto, di importo superiore ad € 400.000, svolto anche presso più edifici scolastici le cui dimensioni complessive siano non inferiori a quelle dell'edificio oggetto della presente procedura e purché la prestazione sia resa in maniera uniforme e contestuale sui diversi edifici ritenuti, ai fini dell'espletamento della prestazione, come un complesso unitario di beni anche se ubicati in luoghi diversi.

A tal fine, sarebbe opportuno, in presenza di una siffatta situazione, integrare il modello di dichiarazione predisposto da questa stazione appaltante (allegato IV lettera d) indicando che il servizio analogo descritto è stato svolto su distinti edifici in maniera uniforme e contestuale, così da agevolare le eventuali e successive verifiche da compiere sulle dichiarazioni rese in sede di gara da parte della Stazione appaltante. Va da sé che in sede di verifica, la Stazione appaltante si baserà sul contratto (e/o su altra documentazione probatoria) per verificare l'unitarietà e contestualità della prestazione resa su più edifici al fine di accertarne la rispondenza al requisito richiesto nei documenti di gara.

D.7 Rif. Paragrafo X e A4 lett. a), b) e c) del Disciplinare di gara. In caso di consorzio di società cooperative di produzione e lavoro, di cui all'art. 34 lett. b) del D. Lgs. 163/06, si chiede alla stazione appaltante di chiarire se con riferimento al requisito di cui al Paragrafo X lettera a) del disciplinare di gara, sia consentito al Consorzio di partecipare alla procedura, anche in caso di possesso di tale requisito solo da parte di una consorziata indicata come esecutrice del servizio. Inoltre, con riferimento ai requisiti di cui al punto A4 lettere a), b) e c) del disciplinare di gara, sia consentito al Consorzio di partecipare alla procedura, anche con il possesso di tali requisiti solo da parte di una consorziata indicata come esecutrice del servizio.

R.7 Come espressamente previsto dal Bando-tipo per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili predisposto dall'AVCP (cfr. pag. 15 punto 13.4.2), in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. b) del D.Lgs. 163/06 il requisito inerente l'iscrizione nel registro delle imprese o Albo (di cui al Punto X del Disciplinare di gara) deve essere posseduto direttamente dal consorzio, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio può essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori ovvero, se carente, fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Come espressamente previsto nel Bando-tipo per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili predisposto dall'AVCP (cfr. pag. 16 punto 13.10) in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 lett. b) i requisiti di cui al punto A.4 lett. a), b) e c) del Disciplinare di gara devono essere posseduti direttamente dal consorzio, fermo restando che la disciplina richiamata da codesto operatore trova applicazione con riferimento ai consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06.

D.8 Rif. Paragrafo X e A4 lett. a), b) e c) del Disciplinare di gara. Siamo un consorzio stabile che non parteciperà in proprio ma designerà una consorziata che effettuerà il servizio. Ciò premesso, volevamo chiedere se le fasce di classificazione

e le varie certificazione (Iso 9001- Uni 14000 - Sa8000) devono essere possedute da entrambe o solamente dalla consorziata.

R.8 In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 lett. c) del D.lgs. 163/06 i requisiti di certificazione di cui al punto A.4 lett. a), b) e c) del Disciplinare devono essere posseduti dalle consorziate esecutrici.

Inoltre, come espressamente previsto dal Bando-tipo per l'affidamento dei servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili predisposto dall'AVCP (cfr. pag. 15 punto 13.4.2), in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 34 co. 1 lett. c) del D.Lgs. 163/06 il requisito professionale inerente l'iscrizione nel registro delle imprese o Albo (di cui al Punto X del Disciplinare di gara) deve essere posseduto direttamente dal consorzio per la fascia di classificazione richiesta, fermo restando che ciascuna delle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio deve essere in possesso di iscrizione nel suddetto registro o albo anche per fasce di classificazione inferiori ovvero, se carente, fare ricorso all'istituto dell'avvalimento.

D.9 Rif. Paragrafo II del Disciplinare di gara. Si chiede di comunicare a quanto ammontano le spese di pubblicazione e contrattuali a carico dell'aggiudicatario.

R.9 All'aggiudicatario verranno addebitate le spese relative alla pubblicazione sulla GURI del bando (€ 1.029) e dell'avviso di aggiudicazione (importo al momento non disponibile).

.